

## LEGISLAZIONE SU RICERCA E INNOVAZIONE

### VENETO

#### Legge Regionale n.3 del 28/1/1997

**Anno legislazione: 1997**

**Oggetto legislazione:** promozione della diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e garantire un più elevato livello tecnologico (oltre che di qualità di sistemi aziendali e prodotti).

**Tipologia di iniziative:** Diffusione cultura della qualità, sostegno a spese per consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico, agevolazioni finanziarie per l'adeguamento degli impianti, promozione dell'accesso a servizi di prova e certificazione, costituzione e potenziamento laboratori di prova e taratura.

**Durata legislazione:** ad libitum

#### **Programma triennale**

Approvato dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni triennio, stabilisce criteri e modalità per la concessione dei contributi e la ripartizione dei fondi tra le diverse iniziative.

**Tipologia di finanziamento:** Contributi a progetti di adeguamento del sistema aziendale non superiori a 90 milioni di lire.

Contributi a programmi di divulgazione non superiori a 30 milioni di lire.

Contributi per l'accesso ai servizi di prova e certificazione presso centri accreditati non superiori a 30 milioni di lire.

Contributi fino al 10% dell'investimento previsto e non oltre un massimo di 90 milioni di lire a laboratori di prova per il potenziamento delle proprie attrezzature.

Il finanziamento è cumulabile con altri finanziamenti pubblici sino al 50% dell'importo del progetto.

**Condizioni di finanziamento:** Localizzazione esterna alle aree Obi. 2 e 5b del reg. CEE n. 2081/93 poiché già finanziate.

Essere o impresa artigiana o pmi ai sensi della L. 317/91 o consorzio o società consortile ai sensi della L. 443/85. Avere sede e impianti oggetto dell'intervento localizzati nel Veneto. Aver elaborato un progetto di adeguamento del sistema aziendale alle norme ISO UNI EN 9000.

Per i laboratori di prova è necessario l'accreditamento o presso i Ministeri competenti o presso il SINAL (Sistema Nazionale Laboratori) o il SIT (Servizio Taratura in Italia).

**Destinatari** Imprese artigiane o pmi ai sensi della L. 317/91 o consorzi o società consortili ai sensi della L. 443/85.

Laboratori di prova.

Associazioni di impresa

Enti che si occupano di qualità o innovazione.

**Proprietà risultati progettuali** N.S.

**Documenti prodotti:** Programma Triennale approvato dalla Giunta entro il 31 marzo di ogni triennio.

**Risorse:** Istituzione di un fondo di rotazione presso la Veneto Sviluppo Spa (per progetti di innovazione tecnologica).

Istituzione di due capitoli:

"Contributi ad associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione (art. 3, 4 e 8), per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica e prova e certificazione"

“Contributi regionali a favore della qualità e dell'innovazione (art.8) e per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova”

### **Modalità di selezione - valutazione**

I criteri per l'assegnazione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale nell'ambito del programma triennale.

Per la divulgazione informativa è la Giunta che valuta i progetti e autorizza la stipula di apposite convenzioni.

Per il sistema di qualità aziendale sono i centri specializzati che trasmettono, con relazione di conformità, i progetti alla Giunta per l'approvazione ed il finanziamento.

I centri specializzati sono scelti, su bando pubblico, dalla Giunta.

Per le agevolazioni per l'innovazione tecnologica opera Veneto Sviluppo Spa.

Per i servizi di prova e certificazione la Giunta approva i progetti secondo i criteri del programma triennale.

### **Soggetti attivati**

Giunta regionale

Veneto Sviluppo Spa

Centri specializzati per la certificazione della qualità aziendale

Associazioni di Imprese

## **LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 28-01-1997**

### **REGIONE VENETO**

#### **Interventi regionali a favore della qualità e dell' innovazione.**

**Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO N. 9  
del 31 gennaio 1997**

*Il Consiglio regionale ha approvato*

*Il Commissario del Governo ha apposto il visto*

*Il Presidente della Giunta regionale*

*promulga*

*la seguente legge regionale:*

### **ARTICOLO 1**

#### **Finalità**

1. La Regione Veneto favorisce iniziative volta a promuovere nelle piccole e medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317 e nelle imprese artigiane la diffusione di strumenti, metodologie e sistemi finalizzati a migliorare e a garantire la qualità dei sistemi aziendali e dei prodotti, anche al fine di ottenerne le certificazioni e di elevarne il livello tecnologico.

### **ARTICOLO 2**

#### **Programma degli interventi**

1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni triennio il programma delle iniziative previste dall' articolo

1, che riguardano:

a) la diffusione di una cultura della qualità mediante la

divulgazione di informazioni sull' importanza della qualificazione dei processi aziendali e dei prodotti;

b) il sostegno finanziario per spese di consulenza, assistenza tecnica e addestramento specifico del personale finalizzato all' adeguamento dei sistemi aziendali ai principi e alle norme della qualità ;

c) le agevolazioni finanziarie per l' adeguamento degli impianti ai requisiti previsti dal sistema qualità aziendale;

d) la promozione dell' accesso ai servizi di prova, di taratura e certificazione presso organismi esterni accreditati;

e) la concessione di contributi per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova e taratura.

2. Il programma stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi finanziari e ripartisce tra le varie tipologie di iniziative previste i fondi stanziati nel bilancio regionale. Il programma può essere adeguato annualmente.

3. Non sono ammesse a contributi le iniziative di cui al comma 1, ricadenti nelle aree comprese negli obiettivi 2 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/ 93, già finanziate.

### **ARTICOLO 3**

#### **Azioni di divulgazione informativa**

1. Per l' attuazione delle iniziative di cui all' articolo 2, comma 1, lettera a), la Giunta regionale concorre finanziariamente alla realizzazione di progetti di divulgazione informativa della qualità in collaborazione con le associazioni delle imprese di cui all' articolo 1 e con enti che si occupano di qualità e innovazione.

2. La Giunta regionale, approvati i progetti sulla base dei criteri stabiliti nel programma di cui all' articolo 2, è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con i soggetti di cui al comma 1, con una partecipazione finanziaria fino a 30 milioni di lire per progetto.

### **ARTICOLO 4**

#### **Contributi per l' introduzione del sistema di qualità aziendale**

1. Il sostegno finanziario regionale alle iniziative previste nell' articolo 2, comma 1, lettera b) è attuato mediante la concessione di contributi:

a) alle imprese classificate artigiane ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443;

b) alle piccole medie imprese di cui alla legge 5 ottobre 1991,

### **ARTICOLO 6**

#### **Agevolazioni per spese di innovazione tecnologica**

1. Qualora il progetto di adeguamento del sistema aziendale alle norme della qualità preveda la necessità di sostenere spese per adeguare e qualificare la dotazione di sistemi informativi e di apparecchiature per controllo, prove e collaudo, le imprese di cui all' articolo 4, possono chiedere l' agevolazione finanziaria prevista dall' articolo 2, comma 1, lettera c).

2. Sono ammesse all' agevolazione le spese di investimento consistenti nell' acquisto di strumentazioni, apparecchiature informatiche ed il relativo software.

3. Per le finalità di cui al comma 1 viene istituito un fondo di rotazione presso la società finanziaria Veneto Sviluppo spa per l' anticipazione delle spese ammissibili di cui al comma 2 fino ad un massimo di cinquecento milioni.

4. Gli organismi di garanzia delle imprese di cui all' articolo 4 possono fornire le garanzie necessarie alle anticipazioni concesse.

5. La Giunta regionale con il programma di cui all' articolo 2 stabilisce le modalità di costituzione e di operatività del fondo.

### **ARTICOLO 7**

#### **Contributi per l' accesso ai servizi di prova e certificazione**

1. Per l' attuazione delle iniziative previste dall' articolo 2, comma 1, lettera d), sono ammesse ai contributi regionali esclusivamente le spese sostenute per l' acquisizione di servizi di prova e taratura e di certificazione della qualità aziendale presso laboratori esterni od organismi certificatori accreditati sulla base delle norme comunitarie o nazionali nella misura massima del cinquanta per cento, IVA esclusa, fino a 30 milioni di lire per ciascuna impresa richiedente.

2. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale secondo le modalità, i limiti, i tempi e le procedure che sono stabiliti nel programma di cui all' articolo 2.

### **ARTICOLO 8**

#### **Laboratori di prova**

1. Al fine di favorire la realizzazione e il potenziamento di laboratori di prova idonei alla certificazioni per assicurare e/ o garantire la qualità dei prodotti e dei servizi offerti, in coerenza con le normative nazionali e comunitarie, la Giunta regionale concede i contributi di cui all' articolo 2, comma 1, lettera e), ai laboratori di prova che intendono costituirsi ovvero potenziare le proprie attrezzature e che siano localizzati nel Veneto.

2. I contributi possono essere concessi dalla Giunta regionale nei limiti del dieci per cento delle spese in attrezzature e strumentazioni previste, con un massimale di 90 milioni di lire, IVA esclusa, sentito il parere della società Veneto Innovazione spa.

3. Per poter beneficiare dei contributi i laboratori devono impegnarsi a conseguire l' accreditamento presso i Ministeri competenti o presso il Sistema nazionale di accreditamento laboratori (SINAL), ovvero presso il Servizio di taratura in Italia (SIT). Qualora tale impegno non venga mantenuto entro il termine di tre anni dalla concessione del contributo, la Regione provvede al recupero dello stesso maggiorato degli interessi legali.

4. La liquidazione dei contributi concessi è disposta dalla Giunta regionale attraverso la struttura amministrativa competente, sulla base delle fatture pagate per l' acquisto delle attrezzature e delle strumentazioni.

## **ARTICOLO 9 Abrogazioni**

1. Sono abrogati:

a) l' articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20;

1. Sono abrogati:

OMISSIS

b) il numero 8, della lettera a), del comma 1, dell' articolo 4 della legge regionale 10 ottobre 1989, n. 37.

## **ARTICOLO 10 Norma transitoria**

1. L' articolo 11 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 20 continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l' esecuzione degli impegni di spesa assunti in base al medesimo articolo.

## **ARTICOLO 11 Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificabili in complessivi 39 miliardi di lire, articolati in 9 miliardi di lire per l'anno 1997 e 15 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si fa fronte, per l'anno 1997, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della vigente legge regionale di contabilità, mediante utilizzo, pari a lire 9 miliardi, in termini di sola competenza, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1996, ed utilizzo, in termini di sola competenza, del capitolo n. 80210 "Fondo globale per le spese correnti", partita n. 1, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1997-1999, pari a lire 15 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio preventivo per l'esercizio 1997 e pluriennale 1997-1999 sono istituiti i seguenti: a) capitolo n. 30030 "Contributi ad associazioni ed imprese per la promozione della qualità e dell'innovazione, ai sensi degli articoli 3, 4, e 8, per la divulgazione informativa e per l'accesso ai servizi di consulenza, assistenza tecnica e di prova e certificazione" con stanziamento di lire 5 miliardi per l'anno 1997 e di lire 11,250 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 in termini di sola competenza; b) capitolo n. 30032 "Fondo di rotazione per l'innovazione tecnologica" con stanziamento di lire 3,5 miliardi per l'anno 1997 e di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 in termini di sola competenza; c) capitolo n. 30034 "Contributi regionali a favore della qualità e dell'innovazione, ai sensi dell'articolo 8

per la costituzione o il potenziamento di laboratori di prova” con stanziamento di lire 500 milioni per l’anno 1997 e di lire 750 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

4. Per gli esercizi successivi al 1999 gli stanziamenti saranno determinati ai sensi dell’articolo 32 bis della **legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72** (legge di contabilità) e successive modificazioni e integrazioni.